



**COMUNE DI SERRARA FONTANA**  
**Provincia di Napoli**  
**Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale**

Via Roma - C.A.P. 80070 - tel. 081/9048827  
fax n. 081/99.96.26

Cod. Fisc. 83001410634

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**ORIGINALE**  
 **COPIA**

N. <i>156</i> Data 14 giugno 2018	<b>Oggetto: Rinnovo convenzione protezione dati con la società' Alphasoft s.r.l. dei servizi per il Disaster Recovery anno 2018. CIG Z372402AE5.</b>
--------------------------------------	--

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **QUATTORDICI** del mese di **GIUGNO** nel proprio ufficio:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamato** il Decreto Sindacale prot. n. 123 del 5/01/2018 di conferimento della Responsabilità di Posizione Organizzativa del Servizio Amministrativo;

**Premesso:**

- che il Comune di Serrara Fontana ha in atto convenzione con la società ALPHASOFT s.r.l. con sede in Telesse Terme (BN) al viale Minieri n.181, per il servizio di Continuità Operativa/Disaster Recovery e che bisogna provvedere al rinnovo per l'anno 2018;
- che la società ALPHASOFT s.r.l. con sede in Telesse Terme (BN) al viale Minieri n.181, fornitore del servizio di **Disaster Recovery** ha fatto pervenire richiesta di rinnovo al costo totale € 500,00 + iva al 22% per un totale di € 610,00;

**Considerato:**

- Che l'Alphasoft s.r.l. proprietaria della piattaforma JSIBAC contenente gli applicativi (*AN-Anagrafe ; EC-Gestione Economato ; EG- EGovernment; GG-Gestione Giuridica del Personale; PC-Gestione Stipendi; PE-Elettorale; PF-Contabilità Finanziaria; PI-Gestione Protocollo Informatico; RP-Rilevamento Presenze del Personale; SC-Stato Civile*) in uso agli uffici dell'Ente;

**Richiamati:**

- L'art. 36 lett A) del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina l'acquisizione di beni e servizi in economia e prevede che per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- L'art. 183 del D. lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che disciplina l'impegno di spesa;
- Il D. Lgs. 118/2011 (Contabilità armonizzata);

- Il Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 124 in data 01.12.2009;
- il Regolamento Comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia, approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 20.01.2010;

**Ritenuto** dover procedere a in merito onde consentire all'Ente di essere in regola per il **Disaster Recovery**;

#### DETERMINA

**Di approvare** la narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- **Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa**, alla società ALPHASOFT s.r.l. con sede in Telese Terme (BN) al viale Minieri n.181, il servizio di **Disaster Recovery** delle procedure della piattaforma JSIBAC e precisamente : *AN-Anagrafe ; EC-Gestione Economato ;EG- EGovernment; GG-Gestione Giuridica del Personale; PC-Gestione Stipendi; PE-Elettorale; PF-Contabilità Finanziaria; PI-Gestione Protocollo Informatico; RP-Rilevamento Presenze del Personale; SC-Stato Civile*) in uso agli uffici dell'Ente, al costo totale di € 610,00 compresa iva al 22%, dal 1° gennaio 2018 e fino al 31.12.2018.
- **Di approvare** la convenzione allegata.
- **Di assumere** l'impegno di spesa di €.610,00 al cap. 1043/50 della gestione di competenza del bilancio di previsione 2018/2020.
- **Di stabilire** che la liquidazione alla ditta avverrà senza ulteriore determinazione ma su presentazione di regolare fattura elettronica.
- **Di dare atto** che il codice CIG per la presente fornitura è Z372402AE5.
- **Di trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza, nonché all'Albo Pretorio on line per la relativa pubblicazione.

La presente determinazione:

- (X ) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all' albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi ;
- ( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;
- ( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;
- (X) comportando impegno di spesa è stato acquisito il visto del responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267, divenendo esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Poerio Iacono Cristina P.)

*Cristina P. Iacono Poerio*

# CONVENZIONE ALPHASOFT SISTEMI

**anno 2018**

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

stipulata tra:

**Alphasoft s.r.l.**

Viale Minieri, 181 82037 Telesse Terme (BN)  
N.Reg.Imp.,Cod.Fisc. e Partita IVA 00937790624  
di seguito denominato Alphasoft

e

**Comune di Serrara Fontana**

VIA ROMA 79  
Partita IVA 83001410634  
di seguito denominato Cliente

La convenzione comprende

- PROTEZIONE DATI

## **Art. 1 PROTEZIONE DATI**

### **Art. 1.1 SERVIZIO DISASTER RECOVERY**

#### **Art. 1.1.1 - Servizi offerti**

##### 1.1.1.1 COPIA REMOTA DEI DATI

Alphasoft garantisce una copia remota, giornaliera ed automatica dei programmi e dei dati Alphasoft e/o dei dati che il Cliente sceglie di inserire nell'apposita cartella denominata "Disaster Recovery" fornita in abbinamento con il Servizio Storage.

#### **Art. 1.1.2 - Impegni Alphasoft**

##### 1.1.2.1 COPIA REMOTA DEI DATI

Alphasoft si impegna a rendere costantemente fruibili ed utilizzabili i dati ed i programmi contenuti nel/nei Datacenter di Roma e Trento, con una latenza massima di allineamento di 8 ore lavorative precedenti alla rilevazione del disastro o di altra esigenza di recupero dati.

Alphasoft si impegna, ove necessario, a fornire temporaneamente un server o uno spazio nel/nei Datacenter nonché una postazione client fino al rientro del disastro.

##### 1.1.2.2 INVIO REPORT

Alphasoft si impegna ad inviare settimanalmente tramite e-mail un report contenente l'esito della sincronia dei dati del cliente ai Datacenter di Roma e/o Trento.

#### **Art. 1.1.3 - Impegni del Cliente**

##### 1.1.3.1 COPIA REMOTA DEI DATI

Il Cliente nella persona del Sindaco o del Segretario Comunale (nonché loro delegati) si impegna ad inviare richiesta scritta di recupero dei dati in seguito a disastro o altra esigenza.

Si rimanda a: "Condizioni Protezione Dati" art. 2.3.3 e art. 2.4.

#### **Art. 1.1.4 - Ottemperanza ai requisiti di legge**

##### 1.1.4.1 PROTEZIONE E RIPRISTINO DEI DATI

Il presente servizio garantisce l'adeguamento del Cliente alle misure previste dall'art. 34 comma 1 lett.f) del D.Lgs 196/2003, ovvero *"l'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi"*, consentendo appunto di ripristinare lo stato del sistema informatico o parte di esso, riportandolo alle condizioni antecedenti a un evento disastroso.

Il servizio Disaster Recovery garantisce altresì l'adeguamento alle misure previste nel disciplinare tecnico di cui all'allegato del menzionato Codice ovvero *"il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati"* (comma 23 allegato D.Lgs 196/2003).

##### 1.1.4.2 MISURE DI SICUREZZA CONTRO INTRUSIONI ED ACCESSI ABUSIVI

Nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss del D.Lgs 196/2003 nonché delle misure previste dal relativo allegato, i dati trasferiti dal server e/o dalla cartella "Disaster Recovery" del Cliente al/ai Datacenter Alphasoft, sono ragionevolmente protetti contro il rischio di intrusione ed accessi abusivi mediante l'utilizzo di crittografazione con chiave alfanumerica a 256 bit detenuta esclusivamente da Alphasoft, senza la quale non è in alcun modo possibile accedere ai file.

Durante il trasferimento (download) dei dati da un Datacenter di Roma o Trento ad un server Alphasoft ogni dato transita con la medesima crittografazione in chiave alfanumerica di cui sopra.

All'attivazione del nuovo server, i dati del Cliente vengono decrittografati e protetti mediante l'utilizzo da parte di Alphasoft di strumenti ragionevolmente sicuri per accedere e svolgere attività sugli apparati come indicato dall'art. 2.6.1 della presente convenzione a cui si rimanda.

#### 1.1.4.3 CONFORMITA' ALLE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT

Il servizio è conforme alla circolare AGID del 18 aprile 2017, n. 2/2017 contenente le "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni". In particolare i Server che hanno attivo il servizio:

- Trasmettono informazioni alle Dashboard in modo sicuro: per i server tramite tunnel crittografato ssh  
Conservano le credenziali amministrative in modo da garantirne disponibilità e riservatezza (ABSC 3.4.1 all.1 circolare Agid n. 2/2017);
- Hanno password amministrative complesse (ABSC 5.7.2 all.1 circolare Agid n. 2/2017);
- Viene verificata periodicamente l'utilizzabilità delle copie mediante ripristino di prova (ABSC 10.2.1 all.1 circolare Agid n. 2/2017);
- Effettuano una copia a Roma e Trento crittografando i dati durante il trasferimento e mantenendo uno storico di 60 giorni crittografato e rendendoli inaccessibili dal sistema (ABSC 10.1.1, 10.3.1 e 10.4.1 all.1 circolare Agid n. 2/2017);

#### 1.1.4.4 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA

Si rimanda a: "Adeguamento al Regolamento Comunitario GDPR" art. 2.10.

In particolare:

Contro i rischi di distruzione e perdita dei dati il Disaster Recovery nel rispetto delle misure minime di sicurezza, garantisce:

- Dati al sicuro nei Data Center a norma di legge a Roma e Trento;
- Non modificabilità dei dati;
- Deduplicazione dei dati, evitando tramite algoritmi la presenza di dati doppi e la malevola ricostruzione da parte di terzi;
- La trasmissione dei dati in modo sicuro tramite l'utilizzo di crittografia con chiave AES 256 bit su protocollo HTTPS;
- Il recupero sia del singolo dato, sia dell'intero ripristino del sistema;
- Retroattività fino a 60 giorni e l'archivio dell'ultimo anno;
- Il ripristino dello stato del sistema informatico o parte di esso, riportandolo alle condizioni antecedenti a un evento disastroso;
- La verifica periodica dell'utilizzabilità delle copie mediante ripristino di prova.

<b>Prospetto economico Protezione Dati</b>		
	<b>Qtà</b>	<b>Canone</b>
Disaster recovery art. 1.1	1	500,00 €
		Totale 500,00 € IVA esclusa

Note:

## **Art.2 CONDIZIONI PROTEZIONE DATI**

### **Art. 2.1 Fornitura degli apparati e del software (es. sistema operativo, office, antivirus, ecc..)**

#### **2.1.1 IMPEGNI ALPHASOFT**

Alphasoft si impegna a distribuire il software necessario all'erogazione dei servizi ed a consegnare (ove necessari) apparati in buone condizioni e opportunamente dimensionati in relazione alla quantità dei dati e al contesto del Cliente.

Alphasoft si impegna altresì a controllare il buon funzionamento dell'applicativo software installato.

#### **2.1.2 IMPEGNI DEL CLIENTE**

Il Cliente si impegna a custodire e conservare gli apparati (ove presenti) con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2.3.3 della presente convenzione.

Il Cliente si impegna altresì a non installare nessun software sugli apparati, ad esclusione dei PC forniti con il servizio White Box.

### **Art. 2.2 - Rinnovo tecnologico apparati**

#### **2.2.1 SERVIZI OFFERTI**

Alphasoft con la presente convenzione garantisce il rinnovo tecnologico degli apparati (ove presenti) tramite la loro sostituzione parziale o completa in caso di obsolescenza, previa verifica delle condizioni degli apparati da parte di Alphasoft stessa.

#### **2.2.2 IMPEGNI ALPHASOFT**

Alphasoft si impegna a mantenere sempre ottimali le performance di software e apparati (ove presenti), rinnovandoli e/o riconfigurandoli tutte le volte che si rende necessario.

#### **2.2.3 IMPEGNI DEL CLIENTE**

Il Cliente si impegna a custodire e conservare sempre gli apparati e/o i software (ove presenti) con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2.3.3 della presente convenzione.

### **Art. 2.3 - Uso e conservazione degli apparati**

#### **2.3.1 SERVIZI OFFERTI**

Alphasoft si impegna a consegnare (ove necessari) apparati in buone condizioni per l'erogazione dei servizi, e opportunamente dimensionati in relazione alla quantità dei dati e al contesto del Cliente.

#### **2.3.2 IMPEGNI ALPHASOFT**

In caso di malfunzionamento degli apparati Alphasoft provvederà tempestivamente alla risoluzione del problema.

#### **2.3.3 IMPEGNI DEL CLIENTE**

Il Cliente si impegna a preservare l'integrità di tutti gli apparati eventualmente forniti, con la diligenza del buon padre di famiglia, utilizzando anche misure di sicurezza fisica, al fine di far fronte ad eventi straordinari dovuti a cause naturali o provocati da terzi (es. distruzione o furto).

In nessun caso Alphasoft potrà essere ritenuta responsabile per la distruzione, il deterioramento o la perdita degli apparati, i cui obblighi di custodia, manutenzione e conservazione ricadono unicamente sul Cliente.

In caso di distruzione, deterioramento o perdita degli apparati a causa di negligenza, imprudenza e imperizia del Cliente, quest'ultimo sarà tenuto a rimborsare ad Alphasoft il valore di mercato degli apparati.

## **Art. 2.4 - Configurazione rete e connettività**

### **2.4.1 RETE LAN E CONNETTIVITA'**

Il Cliente si impegna a non modificare la configurazione di rete e apparati di rete (es. indirizzi IP, switch, ecc...) della rete LAN e della connettività (es. accesso internet, router, ecc...).

Qualora fosse necessario, il Cliente si impegna a segnalare ad Alphasoft con congruo anticipo (almeno 7 giorni) variazioni della LAN e/o del fornitore internet.

## **Art. 2.5 - Controllo funzionalità da remoto**

### **2.5.1 SERVIZI OFFERTI**

Alphasoft garantisce il costante e continuo monitoraggio da remoto tramite un apposito pannello di controllo (Dashboard) che evidenzia lo stato di funzionamento dei servizi offerti.

Il monitoraggio di alcuni servizi necessita di un apparato dedicato, chiamato concentratore, che permette di avere hardware e software aggiornati.

Alphasoft monitorizza il funzionamento degli apparati e dei servizi offerti.

### **2.5.2 IMPEGNI ALPHASOFT**

Alphasoft si impegna a ripristinare il completo monitoraggio in caso di malfunzionamento del pannello di controllo e ad intervenire negli apparati e nei software (ove presenti) sia da remoto che presso Cliente, se necessario.

### **2.5.3 IMPEGNI DEL CLIENTE**

Il Cliente si impegna a consentire e a non ostacolare in alcun modo il monitoraggio di cui sopra in accordo con Alphasoft.

### **2.5.4 PRIVACY**

Alphasoft monitorizza da remoto il funzionamento dei servizi offerti senza poter in alcun modo avere conoscenza dei siti internet a cui il Cliente accede o tenta di accedere né tantomeno dei software installati dal Cliente nei PC.

In nessun caso, pertanto, Alphasoft potrà essere ritenuta responsabile circa l'uso del PC e dei software installati dal Cliente.

## **Art. 2.6 - Gestione sicurezza accessi**

### **2.6.1 MISURE DI SICUREZZA CONTRO INTRUSIONI ED ACCESSI ABUSIVI**

In attuazione delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.lgs. 196/2003 e delle misure previste nel relativo allegato, Alphasoft si impegna a rendere ragionevolmente sicuri gli accessi e le attività svolte sugli apparati mediante l'utilizzo di un collegamento criptato con protocolli internazionali di sicurezza, le cui credenziali di accesso sono in possesso ed uso esclusivo degli operatori Alphasoft che ne assicurano la custodia e la segretezza. Dette credenziali non contengono riferimenti agevolmente riconducibili agli operatori e sono modificate da questi ultimi almeno ogni sei mesi.

L'eventuale accesso da parte di tecnici o operatori Alphasoft a dati contenuti nel server, nei PC o negli apparati di Backup (ove presenti) del Cliente avviene esclusivamente per provvedere alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria da remoto e dunque unicamente per scopi di assistenza tecnica.

### **2.6.2 SICUREZZA FIREWALL**

Alphasoft si impegna ad aprire le porte in uscita (LAN to WAN) del proprio firewall (ove necessario) esclusivamente verso i propri indirizzi.

Nel caso in cui il firewall sia di altro fornitore, Alphasoft si impegna a comunicare le suddette porte.

## **Art. 2.7 - Assistenza hardware (in presenza di apparati)**

### **2.7.1 Servizi offerti**

#### **2.7.1.1 GARANZIA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO**

Alphasoft garantisce l'assistenza hardware telefonica, in teleassistenza e presso Cliente degli apparati (specificati nell'allegato), per tutto il periodo della convenzione e per tutti i casi in cui si renda necessaria.

#### **2.7.1.2 IL CANONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI**

- Sostituzione dei componenti;
- Manodopera dei tecnici presso Cliente

#### **2.7.1.3 SERVIZI PRESSO CLIENTE**

A seguito di rilevazioni dello stato di non funzionamento degli apparati, non risolvibili né telefonicamente né da remoto, Alphasoft effettuerà presso il Cliente interventi di manutenzione correttiva allo scopo di ripristinare le buone condizioni di funzionamento, salvo le condizioni previste nell'art. 2.7.3.

La presente convenzione comprende uscite illimitate del tecnico presso il Cliente.

#### **2.7.1.4 TEMPI D'INTERVENTO**

Ad eccezione del servizio Cloud, in cui la continuità di servizio è prossima al 100% su base annua, l'intervento verrà effettuato dal personale tecnico Alphasoft con un tempo massimo di 8 ore lavorative per il Server e 24 ore lavorative per il gruppo di continuità (secondo l'orario di lavoro Alphasoft come specificato nell'art. 3.3). I tempi d'intervento decorrono dal momento della rilevazione.

#### **2.7.1.5 GUASTI CAUSATI DA FULMINI**

La presente convenzione comprende l'assistenza (materiali e manodopera) per guasti causati da fulmini.

### **2.7.2 Clausola per la manutenzione**

#### **2.7.2.1 MANUTENZIONE**

Alphasoft, a propria discrezione, avrà la facoltà di applicare modifiche tecniche durante gli interventi per la manutenzione.

Alphasoft provvederà al reperimento dei materiali necessari per le operazioni di manutenzione (riparazione e/o sostituzione), come pure alle attrezzature, alla documentazione e agli apparati ritenuti necessari per la corretta effettuazione delle operazioni di cui all'art. 2.8.1.1.

I servizi di manutenzione comprenderanno la riparazione e/o sostituzione provvisoria o definitiva dei componenti con materiali di qualità equivalente o superiore, secondo quanto ritenuto necessario da Alphasoft, e verranno eseguiti in conformità alle norme e procedure di manutenzione in vigore.

I componenti forniti in sostituzione si intenderanno permutati con i componenti sostituiti; questi ultimi, una volta rimossi dagli apparati, resteranno di proprietà della Alphasoft.

#### **2.7.3 Servizi non inclusi in convenzione**

##### **2.7.3.1 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CONVENZIONE**

Nel caso di non funzionamento degli apparati, provocato da cause diverse ed estranee dal loro normale uso e usura, il ripristino non è coperto dalla presente convenzione e saranno applicate le tariffe di listino, ad eccezione del servizio Cloud.

Si citano, a puro titolo di esempio, i seguenti casi:

- a) negligenze o uso errato degli apparati o degli accessori operativi;
- b) guasti nell'alimentazione di rete elettrica, negli impianti di condizionamento dell'aria o di controllo dell'umidità o simili;
- c) guasti causati da incuria e/o accumuli di polvere;
- d) guasti derivanti da cause accidentali di qualsiasi genere ed origine e/o da calamità naturali (incendi, inondazioni e allagamenti, terremoti, altri eventi atmosferici, ecc.) ad eccezione dei guasti di cui all'art. 2.7.1.5 della presente convenzione;

- e) interventi non portati a buon fine a causa di scioperi o per eventi imputabili al Cliente;
- f) uso di accessori operativi non autorizzati;
- g) guasti causati da modifiche effettuate da personale non Alphasoft;
- h) guasti causati dal non funzionamento di materiali non inclusi nella presente convenzione.

Non è inclusa nella convenzione la fornitura di accessori operativi (es. batterie di tastiere e mouse) ove presenti.

Nel servizio Gestione Stampe sono inclusi invece i toner.

Nel servizio Cloud le cause di esclusione dalla convenzione sono:

- malfunzionamenti della linea internet del Cliente;
- guasti derivanti da cause accidentali di qualsiasi genere ed origine e/o calamità naturali (es. terremoti, altri eventi atmosferici, etc.).

## **Art. 2.8 - Assistenza sistemistica**

### **2.8.1 Servizi offerti**

#### **2.8.1.1 GARANZIA DELLA CORRETTA IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA**

L'assistenza sistemistica garantisce il ripristino di tutte le funzionalità dell'intero sistema: rigenerazioni del sistema operativo, configurazione periferiche, ottimizzazioni del sistema, ecc..

A differenza dell'assistenza hardware, che garantisce solo la riparazione o la sostituzione di un determinato componente, l'assistenza sistemistica permette non solo di far funzionare quel componente, ma di ottimizzarne risorse e capacità.

La sistemistica è l'indispensabile ponte di collegamento tra hardware e software, senza il quale né l'uno né l'altro potrebbero funzionare.

#### **2.8.1.2 IL CANONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI**

L'assistenza sistemistica copre tutte quelle attività che non sono competenza tipica né dei servizi hardware né dei servizi software. I servizi forniti dalla convenzione, esclusivamente sugli apparati specificati in allegato, sono:

- Ripristino copie Alphasoft;
- Ripristino configurazione server;
- Gestione e configurazione del sistema operativo;
- Reinstallazione sistema operativo;
- Ripristino configurazione PC;
- Ripristino configurazioni periferiche (es. gruppo di continuità, stampanti, firewall, ecc..);
- Ripristino accessi e attività da remoto (es. collegamenti criptati);
- Ripristino configurazioni di rete.

#### **2.8.1.3 SERVIZI PRESSO IL CLIENTE**

A seguito di rilevazioni dello stato di non funzionamento degli apparati, non risolvibili né telefonicamente né da remoto, Alphasoft effettuerà presso il Cliente interventi di manutenzione correttiva allo scopo di ripristinare le buone condizioni di funzionamento, salvo le condizioni previste dall'art. 2.7.3.1.

La presente convenzione comprende uscite illimitate del tecnico presso il Cliente.

#### **2.8.1.4 TEMPI D'INTERVENTO**

L'intervento verrà effettuato dal personale tecnico Alphasoft con un tempo massimo di 8 ore lavorative per il Server e 24 ore lavorative per gli altri apparati, ove presenti, (secondo l'orario di lavoro Alphasoft come specificato nell'art. 3.3). I tempi d'intervento decorrono dal momento della rilevazione.

## **Art. 2.9 - Adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e privacy**

Com'è noto, anche ai trattamenti di dati personali riguardanti sia persone fisiche che giuridiche effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevedono specifiche garanzie in materia di protezione dei dati per quanto concerne le misure di sicurezza da adottare in particolare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali e di accessi non autorizzati alle informazioni.

Nel quadro dei generali obblighi di cui agli artt. 31 e ss del D.lgs 196/2003 nonché delle misure previste nel relativo allegato, tutti i servizi contenuti nella presente convenzione sono strutturati in modo tale da garantire il rispetto delle misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali.

Mediante l'adozione dei servizi oggetto della presente convenzione, Alphasoftware garantisce al Cliente l'adequamento alle normative vigenti, assicurando, a seconda dei servizi acquistati, salvataggio e protezione dei dati contenuti nei server e negli apparati, controlli e misure antivirus e antimalware, accesso ragionevolmente sicuro e controllato ad internet, nonché la riduzione del rischio di intrusioni ed accessi abusivi ai dati.

## **Art. 2.10 - Adeguamento al Regolamento Comunitario GDPR**

Il Regolamento Europeo GDPR ha introdotto - tra le altre cose - il principio dell'accountability (responsabilizzazione nella traduzione italiana), individuando nel Titolare il soggetto competente a garantire il rispetto dei principi posti dalla nuova disciplina in tema di trattamento dei dati personali.

In particolare l'art. 24 del Regolamento prevede che tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento debba mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento.

Alphasoft garantisce servizi ed interventi "privacy compliance" e supporta il Cliente nell'adequamento alla normativa comunitaria offrendo servizi in grado di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico nonché in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato contro i rischi di distruzione, perdita, modifica e accesso in modo abusivo o illegale a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, come richiesto dal GDPR.

## **Art.3 CONDIZIONI GENERALI**

### **Art. 3.1 Disposizioni generali**

3.1.1 Alphasoft fornirà al Cliente tutte le prestazioni di cui sopra alle condizioni e termini specificati nella convenzione.

3.1.2 La presente convenzione copre tutti gli apparati specificati in allegato.

3.1.3 La presente convenzione annulla e sostituisce qualsiasi diversa intesa precedentemente intercorsa tra le parti.

### **Art. 3.2 Durata della convenzione - Clausola risolutiva espressa**

3.2.1 La presente convenzione è valida ed efficace dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

Il rinnovo, nel caso di convenzione annuale, negli anni successivi al primo, dovrà essere comunicato da parte del Cliente entro il termine essenziale del 31 gennaio dell'anno successivo, mediante invio ad Alphasoft della convenzione sottoscritta con contestuale comunicazione dell'impegno di spesa a norma dell'art. 191 TUEL.

3.2.2 Qualora, invece, non pervenga la comunicazione di cui al punto 3.2.1 nei termini ivi indicato, Alphasoft sospenderà ogni forma di assistenza in convenzione ed intenderà concluso ogni rapporto.

3.2.3 Ogni inadempimento di una delle parti alle obbligazioni assunte in base alla presente convenzione, che si protragga per oltre 30 giorni successivi dalla ricezione di apposita diffida scritta o a mezzo PEC, determinerà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ..

### **Art. 3.3 Periodo di disponibilità dei servizi**

3.3.1 Con periodo di disponibilità dei servizi s'intende l'intervallo di tempo giornaliero durante il quale il Cliente può contattare Alphasoft per la segnalazione di problemi.

3.3.2 Il periodo di disponibilità dei servizi è il seguente: dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.30 / 14.30 - 17.30 (lunedì fino alle 16.30), sabato 8.30 - 12.00 (solo assistenza telefonica).

Le festività a carattere nazionale non sono comprese nella dizione "dal lunedì al venerdì".

### **Art. 3.4 Canoni di manutenzione - Pagamenti**

3.4.1 Il canone da pagare di euro 500,00, oltre iva, s'intende fisso ed invariato all'interno di ciascun periodo contrattuale, da pagare entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, secondo il prospetto economico di seguito riportato.

In caso di variazioni all'iva da applicarsi per effetto di sopravvenienze normative, le stesse saranno da aggiungersi al canone suddetto, senza riduzione alcuna per quest'ultimo, e versate dal Cliente nei modi e nei termini di legge.

3.4.2 Alphasoft si riserva la facoltà di variare il canone applicabile nell'anno successivo, dandone preventiva comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima dell'inizio della variazione, salva facoltà di recesso da parte del Cliente da comunicare entro 30 giorni con le stesse modalità.

La realizzazione di miglioramenti di particolare importanza, che comportino sensibili modifiche della struttura e/o delle funzioni, che in generale esulano dall'assistenza ordinaria, comporteranno una rivalutazione del canone iniziale.

In caso di prosecuzione del rapporto dopo il primo anno contrattuale, sarà comunque applicata automaticamente la variazione determinata dall'aumento dell'indice generale nazionale dei prezzi al consumo pubblicati dall'ISTAT, calcolata su base annua con periodo di riferimento settembre-agosto, tenuto conto dell'indice FOI in mancanza di altro indice specificatamente da applicare.

### Art. 3.5 Tariffe orarie

Per tutti i servizi non coperti dalla presente convenzione verranno applicate le tariffe di seguito specificate. Tali tariffe saranno valide per interventi in sede Alphasoft, presso il Cliente e in Teleassistenza.

Tariffe per interventi	
Gettone di teleassistenza (Tariffa oraria) *	70,00 €
Addestramento/intervento di 3 ore presso il Cliente (la tariffa comprende le ore di viaggio e i rimborsi chilometrici) *	600,00 €
Attività in teleassistenza (Tariffa oraria) *	70,00 €
Attività in sede Alphasoft (Tariffa oraria) *	70,00 €
Trasferta	0,80 € al Km.

Le tariffe s'intendono IVA esclusa

\* Ai Clienti senza assistenza hardware, sistemistica saranno applicate le tariffe del listino vigente.

### Art. 3.6 Norme finali

3.6.1 Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si richiamano le norme del Codice Civile.

### Art. 3.7 Trattamento dei dati

Alphasoft, ai sensi del D.LGS. 30/06/2003, n.196 e successive modifiche, informa il Cliente che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente nei limiti previsti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto in corso.

Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 196/2003 i dati forniti dal Cliente saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza.

### Art. 3.8 Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione il Cliente accetta sin d'ora la competenza territoriale giudiziaria del Tribunale di Benevento.

### Art. 3.9 Fatturazione - Tracciabilità dei flussi finanziari

3.9.1 Il corrispettivo della convenzione verrà da Alphasoft fatturato, con regime iva secondo la disciplina dello split payment di cui alla legge n. 190/2014, secondo le istruzioni ministeriali.

3.9.2 Secondo quanto stabilito nell'art. 191 comma 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche, il Cliente dovrà comunicare l'impegno e la copertura finanziaria utile per l'emissione delle relative fatture, riportandoli nello spazio "Estremi per la fatturazione".

In mancanza della comunicazione, Alphasoft ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

3.9.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3.9.4 Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.




**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 183 , comma 7 del D. Lgs. n° 267/2000 **APPONE** il visto di regolarità contabile ed **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa.  
L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo elencato nella presente determinazione.

**Dalla residenza comunale, li 14 giugno 2018**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.**  
**(Seg. Dott.ssa Maria Grazia Loffredo)**



Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Responsabile Servizio Finanziario
- (X) Messo Comunale
- (X) Segretario Comunale

  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Poerio Iacono Cristina P.)

*Cristina P. Poerio Iacono*

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE**

N. \_\_\_\_\_ del registro:

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi.

Data \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**  
(Sig. Nicola La Macchia)

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Poerio Iacono Cristina P.)

Serrara Fontana li \_\_\_\_\_